

FONDO STRATEGICO REGIONALE

Avviso

“Prestiti rimborsabili volti a supportare processi di riconversione nella produzione di presidi medici per affrontare l'emergenza COVID-19”

1. Riferimenti normativi

- Regolamenti Comunitari (CE) n. 651/2014 del 17/06/2014 e n. 1407/2013 del 18/12/2013;
- Decreto Ministeriale del 18/04/2005, concernente l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- Regolamenti Comunitari (CE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 215/2014, n. 480/2014;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018;
- Legge Regionale n. 56 del 25/11/2009, (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed il relativo Regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (TU disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) ss.mm.ii;
- Legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 28 giugno 2017 n. 15 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di attività edilizia alla disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi);
- Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007, L.R. 30/2007 e Legge n. 98/2013 (Regolarità contributiva);
- Decreto 31 maggio 2017 n. 115 (Registro Nazionale Aiuti);
- Legge 4 agosto 2017 n. 124 e ss.mm.ii. (Pubblicità e trasparenza);
- Legge n. 190/2012 (Trasparenza e anticorruzione) e del relativo Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.s.m.i.;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19/01/2008;
- Decreto Legislativo n. 123/98;
- Decreto Legislativo n. 231/2001;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (Privacy);
- Legge regionale n. 34/2016 (Fondo Strategico Regionale).
- Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui all' allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

2. Obiettivi

L'Avviso si propone di supportare le MPMI del territorio regionale ligure per affrontare l'emergenza Covid-19 attraverso operazioni di "turnaround financing" volte a sostenere la riconversione e l'ammodernamento di impianti produttivi di tutte le realtà economiche che abbiano intrapreso la produzione di presidi sanitari per contrastare la diffusione di Covid 19 finanziando i processi di riconversione ed acquisizione di impianti per produzione di presidi medico-sanitari (camici mascherine ecc).

Lo strumento riguarda in via prospettica nel medio lungo periodo il rafforzamento del tessuto industriale nonché il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali attraverso finanziamenti agevolati per favorire investimenti strategici nel settore sanitario nel drammatico momento economico determinato dal periodo emergenziale della pandemia COVID-19.

Allo strumento finanziario è assegnata una dotazione iniziale di risorse finanziarie pubbliche di 1 milione di euro a valere sul Fondo Strategico Regionale.

3. Soggetti beneficiari

Sono legittimate a richiedere l'agevolazione le singole MPMI, iscritte al Registro delle Imprese, che, al momento della presentazione della domanda, siano costituite in forma di società di capitali rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013 e che abbiano intrapreso la produzione di presidi sanitari per contrastare la diffusione di Covid 19.

Le imprese, al momento di presentazione della domanda, devono essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi.

Sono escluse dall'accesso agli interventi del fondo le imprese che al momento di presentazione della domanda risultino:

- a) sottoposte a scioglimento coatto, liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, amministrazione controllata, o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;
- b) le imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi secondo l'art. 9 comma 2 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Sono, inoltre, escluse le imprese che alla data del 31/12/2019 si trovassero in difficoltà ai sensi dell'Art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

4. Localizzazione del Piano di investimento

Gli interventi facenti parte del Piano di investimento oggetto del presente Avviso devono interessare unità operative ubicate sul territorio della Regione Liguria, che, al momento della presentazione della domanda, risultino nella disponibilità dell'impresa e registrate presso la CCIAA.

5. Interventi ammissibili

Sono ammesse al contributo le spese (al netto dell'IVA) riguardanti investimenti finalizzati all'introduzione di linee di produzione di presidi medico sanitari (camici, mascherine, ecc) a fronte della situazione economica connessa al "Covid-19", che rientrino nelle seguenti tipologie:

- a) acquisto e installazione di impianti, arredi, attrezzatura, nuovi di fabbrica;
- b) riconversione di impianti ed attrezzature già esistenti;
- c) opere edili e assimilate correlate alle precedenti lettere a) e b);
- d) l'acquisto e l'installazione di software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario);
- e) le spese da sostenere per l'ottenimento di fidejussioni bancarie e/o assicurative e/o soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 da porre a garanzia della restituzione del finanziamento e/o per l'ottenimento dell'anticipo del 50% del finanziamento stesso, purché non costituiscano l'unica voce di spesa del Piano di investimenti presentato ed ammesso ad agevolazione.

Tutti i titoli di spesa facenti parte del Piano di investimento devono essere intestati al soggetto richiedente.

I preventivi ed i titoli di spesa facenti parte del Piano di investimento devono avere un importo imponibile ammissibile pari ad almeno Euro 500,00.

I beni e gli interventi indicati nel presente punto 6, il cui acquisto e la cui realizzazione sono

sostenuti con il finanziamento, debbono essere in un rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa.

Sono ammissibili le spese relative ad iniziative avviate a far data dal 1 marzo 2020.

Per avvio del Piano di investimento si considera la data del primo titolo di spesa ammissibile facente parte del Piano medesimo.

Il Piano di investimento deve essere realizzato entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.

Ai fini dell'avvenuta realizzazione del Piano si considera la data dell'ultimo titolo di spesa ritenuto ammissibile facente parte del Piano stesso.

Non possono far parte del Piano di investimento finanziato, tra le altre, le seguenti spese:

- le spese effettuate e/ o fatturate all'impresa da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società – comprese le ditte individuali - nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese relative ad adeguamenti normative;
- le spese per l'acquisto di beni usati o rigenerati;
- le spese per l'acquisto e/o la realizzazione ex-novo di immobili e/o fabbricati;
- l'acquisto di mezzi targati;
- l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'azienda in subingresso;
- l'acquisto di beni di consumo;
- gli oneri e le spese per la gestione corrente dell'impresa, l'acquisto di scorte, le operazioni di

mero finanziamento passivo dell'impresa, l'attività di rappresentanza;

- le spese inerenti l'attività di e-commerce;

Tutte le spese facenti parte del Piano di investimento devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto.

I pagamenti dei titoli di spesa facenti parte del Piano di investimento non possono essere regolati per contanti ovvero permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo dal Piano stesso.

I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento dei titoli di spesa e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati all'impresa beneficiaria.

L'agevolazione potrà essere cumulabile nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di stato.

Non è possibile apportare variazioni al Piano presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione del finanziamento di F.I.L.S.E..

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione del finanziamento.

6. Caratteristiche del finanziamento e dell'agevolazione

Il Piano di investimento ammissibile a finanziamento non potrà essere inferiore a Euro 30.000,00 e superiore a Euro 100.000,00 (per Piani di investimento ammissibili superiori si prenderà in considerazione il limite massimo di finanziamento concedibile sotto riportato).

Il finanziamento concedibile, pari al 100% del Piano di investimento ammissibile, non potrà essere inferiore ad Euro 30.000,00 e superiore ad Euro 100.000,00.

Il finanziamento avrà una durata di ammortamento per un periodo variabile da 6 a 14 semestri ed un periodo di pre-ammortamento pari a 2 semestri.

La prima rata di pre-ammortamento scade al termine del semestre nel quale viene effettuata la prima erogazione a valere sul contratto sottoscritto ai sensi del presente Avviso.

Le rate, di preammortamento e di ammortamento, sono pagate in via posticipata al 30/06 e al 31/12 di ogni anno.

Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari all' 1,5%.

Il finanziamento è concesso da F.I.L.S.E. a valere su fondi regionali, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GUUE L 352 del 24.12.2013).

Il risparmio in c/interessi, corrispondente all'intensità di aiuto in regime "de minimis" equivalente, verrà comunicato da F.I.L.S.E. al momento del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

L'intensità di aiuto in regime "de minimis" verrà calcolata con il metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo del finanziamento, secondo quanto previsto del Reg.(UE) n. 1407/2013 e dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19/01/2008.

Nel caso in cui, con l'agevolazione concedibile, il limite "de minimis" venga superato dall'impresa, l'ammontare del finanziamento stesso dovrà essere riparametrato per rispettare i limiti stabiliti dal regime "de minimis" stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del massimale "de minimis" di 200.000 euro (o di 100.000 euro nel caso di imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) e delle condizioni di cui all'art. 5, 1° comma del regolamento 1407/2013, il beneficiario dovrà rilasciare idonea dichiarazione – in sede di domanda e di prima richiesta di erogazione riferendosi alla data di concessione - attestante gli aiuti concessi, a titolo di qualsiasi regolamento "de minimis", a suo favore o a favore delle imprese che con esso costituiscono "impresa unica" nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, utilizzando gli appositi modelli presenti sul sistema "Bandi on Line".

Tali dichiarazioni dovranno essere tenute disponibili presso il soggetto richiedente l'agevolazione per i relativi controlli.

Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese con sede in Italia tra le quali esista uno dei rapporti di collegamento di cui all'art. 2, 2° comma del regolamento UE n. 1407/2013.

La richiedente è tenuta a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella dichiarazione sino al momento della concessione del finanziamento da parte di F.I.L.S.E..

7. Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ad agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema “Bandi on Line” dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 30 giugno 2020 sino ad esaurimento fondi.

Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sul presente Avviso. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e FI.L.S.E. avverranno tramite il sistema Bandi on Line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

8. Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema “Bandi on Line”, relative a:
 - a) dati generali dell'impresa;
 - b) relazione illustrativa;
 - c) relazione tecnico-economica e finanziaria dell'intervento proposto; corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - copia dei preventivi e/o titoli di spesa relativamente alle spese di cui al punto 6 del bando;

- elaborati tecnici del progetto (stato attuale, progetto e confronto) predisposti nelle scale grafiche idonee a localizzare l'intervento e a illustrare le caratteristiche edilizie e impiantistiche;
- dichiarazione del legale rappresentante sugli affidamenti, redatto secondo il modello dichiarazione affidamenti impresa reso disponibile sull'applicativo Bandi on-Line;
- dichiarazione del legale rappresentante sulle garanzie da prestare a fronte del finanziamento concedibile, redatto secondo il modello garanzie reso disponibile sull'applicativo Bandi on-Line;

2. I preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema Bandi on Line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.

3. Qualora, in caso di spese già effettuate, i titoli di spesa non riportino gli elementi indicati, gli stessi dovranno essere inseriti in una relazione da redigere a cura del fornitore del servizio che dovrà essere allegata in formato elettronico.

4. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, dichiarazione, etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.

5. Gli eventuali titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'intervento, dovranno essere ottenuti dall'impresa in conformità alla normativa vigente e mantenuti presso la propria sede a disposizione per gli eventuali controlli.

9. Istruttoria e criteri di valutazione

L'istruttoria delle domande, corredate di quanto prescritto al punto 8 del presente Avviso, viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di invio delle domande e, in presenza di più domande inviate nella stessa data, in carenza di fondi, si procederà per l'attribuzione della priorità al sorteggio effettuato da un notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della

relativa documentazione obbligatoria, fatte salve le rettifiche di meri errori materiali.

Superata la verifica formale FI.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/ informazioni strutturali sul progetto stesso.

L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda a FI.L.S.E., con comunicazione, ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa all'agevolazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dall'Avviso per l'invio della documentazione obbligatoria, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni dell'Avviso in oggetto.

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

A seguito del provvedimento di concessione di FI.L.S.E., il beneficiario, previo rilascio di garanzie, finalizzate alla restituzione del prestito, che dovranno essere ritenute idonee da FI.L.S.E. stessa, deve sottoscrivere il contratto di finanziamento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione di FI.L.S.E. - fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 punto b - a pena revoca dell'agevolazione ottenuta.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Procedura di valutazione delle domande da parte di FI.L.S.E.

Le domande saranno selezionate in tre fasi, al fine di valutare:

- l'ammissibilità formale della domanda;

- il merito del piano di investimento proposto a finanziamento;
- il merito creditizio dell'impresa e la valutazione delle idonee garanzie.

Prima fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda.

In tale fase, l'istruttoria sarà tesa a verificare, tra l'altro:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dall'Avviso per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione obbligatoria allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dall'Avviso in capo al richiedente;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni dell'Avviso;
4. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni dell'Avviso.

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e la inammissibilità della domanda.

Le domande ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alle successive valutazioni.

Seconda fase : valutazione del merito del piano di riqualificazione proposto a finanziamento.

In tale fase, l'istruttoria sarà mirata alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti dal presente Avviso in merito all'investimento proposto e all'ammissibilità delle singole spese proposte.

Terza fase: valutazione del merito creditizio dell'impresa e la valutazione delle idonee garanzie.

In tale fase, l'istruttoria procederà con una valutazione economico finanziaria dell'impresa anche con l'ausilio di Enti qualificati quali Cerved Spa; si valuteranno quindi le più idonee garanzie finalizzate alla restituzione del prestito che saranno commisurate all'esito della valutazione economico finanziaria dell'impresa

L'istruttoria svolta da FI.L.S.E. S.p.A. sarà sottoposta all'esame di un Comitato di valutazione che eserciterà le proprie funzioni a titolo gratuito composto da tre componenti designati da FI.L.S.E. S.p.A.. la quale svolgerà altresì le funzioni di segreteria supportando i lavori del Comitato dal punto di vista tecnico e organizzativo. Sulla base del parere obbligatorio e vincolante espresso dal Comitato di valutazione, FI.L.S.E. S.p.A. assumerà provvedimenti conclusivi del procedimento ed avrà in tal senso la titolarità giuridica dei rapporti con i terzi relativamente ai finanziamenti concessi.

Per lo svolgimento dell'istruttoria delle singole domande relative alla concessione o alla erogazione dell'agevolazione, FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi.

Prima dell'adozione dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione, FI.L.S.E. procederà alla verifica della regolarità contributiva del soggetto richiedente.

10. Sottoscrizione del contratto di finanziamento, erogazione del finanziamento e rendicontazione

FI.L.S.E. ed il beneficiario procederanno alla sottoscrizione del contratto di finanziamento entro 60 giorni dal ricevimento della delibera di concessione.

Fermo restando l'espletamento dei doveri amministrativi da parte di FI.L.S.E., la sottoscrizione del contratto e l'erogazione dell'intero ammontare del finanziamento avverranno contestualmente secondo le seguenti modalità:

- a) presentazione, al momento di sottoscrizione entro 60 giorni dal ricevimento della delibera di concessione:
 - a.1) di fidejussione bancaria e/o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 prestata per la restituzione dell'intero finanziamento;
 - a.2) di fidejussione bancaria e/o garanzia rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e/o polizza assicurativa prestata per la sola erogazione - svincolabile ad avvenuta approvazione della rendicontazione finale di spesa - unitamente ad altra garanzia per la restituzione del finanziamento.

In tali casi l'erogazione avverrà a titolo di anticipazione e, pertanto, la rendicontazione finale di spesa potrà essere presentata successivamente come di seguito disciplinato.

- b) presentazione in domanda di concessione della rendicontazione finale di spesa. La sottoscrizione del contratto di finanziamento, la determinazione dell'ammontare dello stesso e l'erogazione avverranno entro 60 giorni a seguito della valutazione di ammissibilità della rendicontazione stessa, senza necessità di acquisire ulteriori garanzie a copertura dell'erogazione. Resta fatta salva la garanzia per la restituzione del finanziamento.

Entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento l'impresa dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito del finanziamento concesso, fatto salvo quanto previsto al precedente punto b).

La presentazione della rendicontazione da redigersi in formato elettronico e da inoltrarsi in via

telematica, dovrà essere presentata compilando le schermate inserite nel sistema Bandi on Line e allegando la documentazione ivi richiesta, anch'essa in formato elettronico, relative alla richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante date e modalità di pagamento dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e contenente l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi rendicontati e l'attestazione che gli stessi:

- i. sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione del Piano di investimento agevolato;
- ii. sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti intestati all'impresa e sugli stessi non sono stati praticati sconti ed abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
- iii. non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 6 dell'Avviso.

La rendicontazione dovrà essere altresì corredata dei seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- copia dei titoli di spesa relativi al Piano di investimento rendicontato;
- relazione tecnico economica sul Piano di investimento realizzato, sugli obiettivi conseguiti e sui costi sostenuti.

Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, l'importo complessivo del Piano di investimento rendicontato ammissibile risulti inferiore al Piano di investimento ammesso in sede di concessione, F.I.L.S.E. ricalcolerà l'importo del finanziamento concesso ed eventualmente erogato secondo i parametri previsti al punto 7 dell'Avviso, mediante apposito atto di disimpegno o di revoca per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile.

11. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di:

- a) sottoscrivere con F.I.L.S.E. il contratto di finanziamento entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 10 punto b);
- b) eseguire il Piano di investimento entro il termine di 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento; non sono ammesse proroghe per la conclusione del piano di investimento salvo gravi e dimostrabili ritardi derivanti da procedimenti in capo alla Pubblica Amministrazione o da calamità naturali;

- c) produrre la rendicontazione finale entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento;
- d) rispettare quanto previsto negli impegni assunti nella domanda di agevolazione, nella delibera di concessione delle agevolazioni;
- e) dare immediata comunicazione a FI.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione del progetto finanziato;
- f) realizzare un Piano di investimento ammissibile non inferiore ad Euro 30.000,00;
- g) comunicare a FI.L.S.E. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo all'impresa del finanziamento concesso;
- h) mantenere i requisiti di accesso previsti dal presente Avviso fino alla data di richiesta dell'erogazione del saldo, ad eccezione del requisito dimensionale;
- i) mantenere per un periodo di 3 anni successivi alla data di richiesta di erogazione i seguenti requisiti:
 - localizzazione delle unità operative del beneficiario dell'agevolazione interessate dal Piano di investimento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

In caso di inottemperanza, il finanziamento erogato viene revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;

- j) conservare a disposizione di Regione e di FI.L.S.E. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del finanziamento, la documentazione originale di spesa;
- k) rispettare le disposizioni di cui alla L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), così come modificata dal D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 1 commi 125- 129, relativa agli oneri informativi e pubblicitari per le imprese, le associazioni, le onlus e le fondazioni che percepiscono benefici di natura pubblica;
- l) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese facenti parte del Piano di investimento agevolato e per l'accreditamento del finanziamento concesso;
- m) accettare sia durante l'istruttoria, che dopo la realizzazione del Piano di investimento, le verifiche tecniche ed i controlli che FI.L.S.E., gli Organi statali e regionali riterranno di

effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

12. Revoche

La revoca, totale o parziale, del finanziamento sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

- a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- b) il beneficiario non abbia eseguito il Piano di investimento in conformità alla proposta approvata nelle modalità e nelle finalità previste;
- c) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
- d) l'impresa non abbia rispettato gli obblighi stabiliti alle lettere a), b), d), f), g), h), i), j), k), l) ed m) del precedente punto 11.

Nel caso in cui il Piano di investimento non venga ultimato entro i termini prescritti, FI.L.S.E. effettuerà la revoca parziale del finanziamento relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del Piano e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Nei casi di revoca, il soggetto finanziato è tenuto a restituire:

- le somme erogate gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, calcolati dal momento dell'erogazione a quello della restituzione;
- le somme corrispondenti all'agevolazione revocata in termini di "de minimis", gravate di interessi pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di 250 punti base, calcolate dal momento della concessione dell'agevolazione a quello della restituzione.

Il procedimento di revoca dovrà concludersi entro 60 giorni dall'avvio dello stesso.

Il credito vantato da FI.L.S.E. a seguito di revoca e di escussione della garanzia è assistito da privilegio generale ai sensi del comma 5, art. 9 del D.lgs. n. 123/98.

La revoca totale dell'agevolazione comporterà la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento sottoscritto ai sensi del presente Avviso.

13. Controlli e Monitoraggio

FI.L.S.E., durante la realizzazione dell'intervento, si riserva di richiedere all'impresa beneficiaria una relazione dello stato avanzamento dei lavori e, nel caso, di effettuare controlli.

FI.L.S.E., i competenti Organi statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità al progetto finanziato.

Regione e FI.L.S.E. provvederanno altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

14. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto dell'agevolazione, Regione e FI.L.S.E. non si assumono responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.

Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.

15. Tutela della privacy

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata al presente Avviso/Bando, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

16. Anticorruzione e Trasparenza

FI.L.S.E. S.p.A. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.filse.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013.